SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 aprile 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1987, n. **154.**

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1987, n. **155.**

Misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1987, n. **156.**

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi. Pag. 5

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48. Pag. 10

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 9 aprile 1987.

Revoca all'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 30 gennaio 1987.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 8, ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Pag. 11

DECRETO 9 febbraio 1987.

Determinazione delle procedure e dei criteri per l'assunzione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, dei mutui per il finanziamento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986. Pag. 15

DECRETO 23 aprile 1987.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990-1992 . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 12 marzo 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati . . . . Pag. 20

Ministero dei trasporti

DECRETO 14 marzo 1987.

Soppressione dell'esercizio ferroviario del tratto di linea Trieste Campo Marzio smistamento-Barcola smistamento . . Pag. 20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli del 21 aprile 1987 . Pag. 21

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 23

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo . . . . Pag. 23

Approvazione del nuovo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro Pag. 23

Modificazione allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di seconda categoria, in Brescia. . . . . Pag. 23

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione. Pag. 23

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Borso del Grappa, Calestano, Carbonera, Mogliano Veneto e Pozzoleone . . . . Pag. 23

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad acquistare un immobile. Pag. 23

Ministero della sanità:

Revoche di officine farmaceutiche . . . . Pag. 24

Revoche di registrazioni di specialità medicinali . Pag. 24

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Intervento nel mercato di formaggi a pasta dura e semidura mediante acquisto dei prodotti . . . . Pag. 24

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 157.

Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno . Pag. 31

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 31

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso regionale, per esami, a complessivi quattrocentoventicinque posti di segretario nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. . . . . Pag. 32

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per l'anno 1986 . . . . Pag. 32

Università «La Sapienza» di Roma: Concorso a sedici posti di assistente bibliotecario . . . . Pag. 32

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67 . . . . Pag. 36

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68 . . . . Pag. 36

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5. Pag. 36

Regione Veneto:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 15 . . . . Pag. 36

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 36

Regione Emilia-Romagna:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13 . . . . Pag. 36

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo bilancio e programmazione finanziaria presso l'unità sanitaria locale n. 14 . . . . Pag. 37

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . . Pag. 37

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . . Pag. 37

Regione Puglia: Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale BR/5. . . . . Pag. 37

Regione Calabria: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . Pag. 37

Regione Sicilia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27 . . . . Pag. 37

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51 . . . . Pag. 38

Regione Sardegna: Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 5. Pag. 38

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 38

SUPPLEMENTI ORDINARI

Testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

87A3390

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1987, n. **154.**

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, concernente sanzioni per omessa denuncia di stranieri od apolidi;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Considerato che, alla data attuale, un limitato numero di lavoratori stranieri presenti nel territorio dello Stato ha fruito della regolarizzazione, si rende necessario disporre la proroga dei termini per la regolarizzazione medesima, al fine di evitare che si perpetuino inammissibili situazioni di clandestinità e di illegalità che si risolverebbero, in ultima analisi, a danno degli stessi lavoratori stranieri ancora irregolari;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la completa regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, delle posizioni dei lavoratori stranieri extracomunitari dimoranti in Italia alla data in entrata in vigore della legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono differiti di due mesi.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo lo straniero è tenuto a presentare all'autorità di pubblica sicurezza il passaporto dal quale risulti inequivocabilmente il suo ingresso in Italia in data anteriore al 27 gennaio 1987.».

Art. 3.

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 1

87G0315

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1987, n. **155.**

Misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini del 28 febbraio 1987 e del 1° marzo 1987 indicati nel comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono ulteriormente differiti rispettivamente al 30 settembre 1987 ed al 1° ottobre 1987.

2. Nei rapporti attivi e passivi posti in essere ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, subentrano, a tutti gli effetti, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 84, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 3
87G0316

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1987, n. **156.**

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) L. 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori L. 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori L. 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b)* che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

3. Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro;

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 43.000 per ogni dipendente.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con cinquantuno giornate.

Art. 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-98, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 settembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

9. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 6, sempreché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purchè possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

8. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutati in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente

al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma terzo, non può essere attribuito per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 30 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazione per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a L. 130.000.

15. Il massimale di cui al comma 14 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

18. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

20. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

23. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

24. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

25. Ferma restando la validita delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

26. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

27. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonchè per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, e 25 febbraio 1987, n. 48.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GORIA, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 2

86G0317

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48

Il decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987.

87A3668

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 aprile 1987.

Revoca all'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste, in data 23 maggio 1983, intesa ad ottenere il rinnovo dei decreti autorizzatori per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 1986;

Sentito il parere non favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 2 febbraio 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste non possiede i requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini dell'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Ritenuto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali furono rilasciati i decreti di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti autorizzatori del 30 ottobre 1978 e del 18 luglio 1979 con i quali l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste veniva autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A3547

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1987.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 8, ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) il quale nel confermare per il 1987 quanto disposto dall'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha elevato al 30,64% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70;

Visto il terzo comma dell'art. 5 della citata legge n. 41/86 il quale prevede che il fondo comune così determinato è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che sono quelle corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle somme spettanti alle medesime regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642;

Considerato che il primo comma dello stesso art. 5 della legge n. 41/86 prevede, altresì, che il fondo in questione viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 e cioè in proporzione delle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai

sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 8 della legge n. 181/82;

Considerato che con decreti n. 169064 del 23 novembre 1981, n. 152953 del 2 settembre 1981, n. 177620 del 23 dicembre 1981, n. 177619 del 23 dicembre 1981, n. 177614 del 23 dicembre 1981, n. 173617 del 23 dicembre 1981 e n. 112989 del 20 febbraio 1982, registrati alla Corte dei conti, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 in applicazione, rispettivamente, delle leggi n. 356/76 e n. 845/78, n. 642/79, n. 405/75 e n. 194/78, n. 698/75, n. 685/75, n. 153/75 e dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per un importo complessivo di L. 3.145.964.136.205;

Visto il secondo comma dell'art. 5 della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale prevede che le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi del precedente primo comma del medesimo art. 5 sono ridotte di un importo pari a complessive L. 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Considerato inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per un importo complessivo di L. 531.771.982.000 risultano già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 agosto 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1987 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, così come modificato dal ventunesimo comma dell'art. 8 della legge n. 910/86, è pari a L. 5.107.114.000.000;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione proporzionale tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 5.107.114.000.000 rispetto alle assegnazioni complessive 1981 secondo le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, espressamente richiamato dal citato primo comma dell'art. 5 della legge n. 41/86 nonché la ripartizione tra le medesime regioni dell'importo di L. 4.575.342.018.000 pari al fondo regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82;

Visto l'unito prospetto n. 3 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 4.575.342.018.000 in quote bimestrali;

Visto il decreto ministeriale n. 100547 del 10 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto ad assegnare e corrispondere alle regioni a statuto ordinario l'importo di L. 733.306.662.000 quale acconto del primo bimestre del fondo comune 1987;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1987 determinato in complessive L. 5.107.114.000.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo residuale netto complessivo di L. 3.842.035.356.000 quale fondo comune per l'anno 1987 spettante alle regioni a statuto ordinario al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82, ed al netto dell'importo complessivo di L. 733.306.662.000 già corrisposto quale acconto del primo bimestre per il corrente anno 1987;

Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere all'erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 29.250.341.000 quale saldo del primo bimestre 1987 come risulta dalla ripartizione di cui all'allegato prospetto n. 4;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1987 nella misura indicata accanto a ciascuna regione nella colonnna *B* dell'allegato prospetto n. 2 per l'importo complessivo di L. 5.107.114.000.000.

Art. 3.

È assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finaziario 1987 dell'importo complessivo di L. 3.842.035.356.000 pari al fondo comune per l'anno 1987 al netto delle riduzioni di cui alla colonna *C* del prospetto n. 2 allegato al presente decreto e dell'importo complessivo di L. 733.306.662.000 già assegnato e corrisposto in favore delle regioni a statuto ordinario quale acconto del primo bimestre 1987.

Art. 4.

È autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse dell'importo complessivo di L. 29.250.341.000 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto n. 4 quale saldo del primo bimestre del fondo comune per l'anno 1987 mediante versamento sui conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 29.250.341.000 graverà sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 120

PROSPETTO n. 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1987
ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

TRIBUTI	Versamenti C + R Anno 198... (1)	%	Ammontare percentuale (2)	Rimborsi - Importo complessivo (3)	Rimborsi - %	Rimborsi - Detrazione (4)	Devoluzione alle Regioni (2 - 4)
Cap. 1401 - Imposta fabbricazione spiriti	213.841.066.994						
Cap. 1402 - Imposta fabbricazione birra	173.068.928.913						
Cap. 1403 - Imposta fabbricazione zucchero	118.800.587.596						
Cap. 1404 - Imposta fabbricazione glucosio	2.081.191.522						
Cap. 1410 - Imposta fabbricazione sui gas incend.	97.270.635.606						
Totale . . .	605.062.410.631	75	453.796.807.973	2.892.919.830	75	2.169.689.872	451.627.118.101
Cap. 1409 - Imposta fabbricazione olii minerali	12.088.945.326.399	30,64	3.704.052.848.008	48.536.055.977	30,64	14.871.447.551	3.689.181.400.457
Cap. 1601 - Imposta consumo tabacchi	3.865.222.176.404	25	966.305.544.101	—		—	966.305.544.101
Totali . . .	16.559.229.913.434		5.124.155.200.082	51.428.975.807		17.041.137.423	5.107.114.062.659
Importo arrotondato . . .							5.107.114.000.000

PROSPETTO n. 2

FONDO COMUNE 1987
(art. 8 della legge n. 281/70 ed art. 8, ventunesimo comma, della legge n. 910/86

N.	REGIONI	Totale assegnato 1981 (A)	Fondo 1987 (quota lorda) (B)	Recupero fondo trasporti (C)	Quota annuale netta (D) = (B - C)
1	Piemonte	266.830.935.250	433.169.595.000	44.941.023.426	388.228.571.574
2	Lombardia	467.574.771.490	759.054.328.000	139.590.000.000	619.464.328.000
3	Veneto	248.355.496.175	403.176.826.000	36.700.000.000	366.476.826.000
4	Liguria	103.351.721.710	167.779.728.000	9.842.000.000	157.937.728.000
5	Emilia-Romagna	247.472.240.770	401.742.961.000	21.300.000.000	380.442.961.000
6	Toscana	220.267.816.585	357.579.680.000	44.619.258.075	312.960.421.925
7	Umbria	75.265.026.660	122.184.181.000	1.982.682.950	120.201.498.050
8	Marche	110.671.022.530	179.661.779.000	20.635.540.792	159.026.238.208
9	Lazio	268.888.959.110	436.510.562.000	1.800.000.000	434.710.562.000
10	Abruzzo	104.301.980.140	169.322.364.000	16.283.087.366	153.039.276.634
11	Molise	37.127.074.425	60.271.563.000	5.291.000.000	54.980.563.000
12	Campania	429.343.979.185	696.990.998.000	104.545.491.000	592.445.507.000
13	Puglia	299.231.932.585	485.768.920.000	54.081.728.096	431.687.191.904
14	Basilicata	71.764.388.645	116.501.304.000	12.760.170.295	103.741.133.705
15	Calabria	195.516.790.945	317.399.211.000	17.400.000.000	299.999.211.000
	Totale . . .	3.145.964.136.205	5.107.114.000.000	531.771.982.000	4.575.342.018.000

PROSPETTO N. 3

FONDO COMUNE 1987

Ripartizione quote bimestrali nette

N.	REGIONI	Primo bimestre	Secondo bimestre	Terzo bimestre	Quarto bimestre	Quinto bimestre	Sesto bimestre	Totale
1	Piemonte	64.704.762.000	64.704.762.000	64.704.762.000	64.704.762.000	64.704.762.000	64.704.761.574	388.228.571.574
2	Lombardia	103.244.055.000	103.244.055.000	103.244.055.000	103.244.055.000	103.244.055.000	103.244.053.000	619.464.328.000
3	Veneto.	61.079.471.000	61.079.471.000	61.079.471.000	61.079.471.000	61.079.471.000	61.079.471.000	366.476.826.000
4	Liguria	26.322.955.000	26.322.955.000	26.322.955.000	26.322.955.000	26.322.955.000	26.322.953.000	157.937.728.000
5	Emilia-Romagna	63.407.160.000	63.407.160.000	63.407.160.000	63.407.160.000	63.407.160.000	63.407.161.000	380.442.961.000
6	Toscana	52.160.070.000	52.160.070.000	52.160.070.000	52.160.070.000	52.160.070.000	52.160.071.925	312.960.421.925
7	Umbria	20.033.583.000	20.033.583.000	20.033.583.000	20.033.583.000	20.033.583.000	20.033.583.050	120.201.498.050
8	Marche	26.504.373.000	26.504.373.000	26.504.373.000	26.504.373.000	26.504.373.000	26.504.373.208	159.026.238.208
9	Lazio	72.451.760.000	72.451.760.000	72.451.760.000	72.451.760.000	72.451.760.000	72.451.762.000	434.710.562.000
10	Abruzzo.	25.506.546.000	25.506.546.000	25.506.546.000	25.506.546.000	25.506.546.000	25.506.546.634	153.039.276.634
11	Molise.	9.163.427.000	9.163.427.000	9.163.427.000	9.163.427.000	9.163.427.000	9.163.428.000	54.980.563.000
12	Campania.	98.740.918.000	98.740.918.000	98.740.918.000	98.740.918.000	98.740.918.000	98.740.917.000	592.445.507.000
13	Puglia	71.947.865.000	71.947.865.000	71.947.865.000	71.947.865.000	71.947.865.000	71.947.866.904	431.687.191.904
14	Basilicata	17.290.189.000	17.290.189.000	17.290.189.000	17.290.189.000	17.290.189.000	17.290.188.705	103.741.133.705
15	Calabria.	49.999.869.000	49.999.869.000	49.999.869.000	49.999.869.000	49.999.869.000	49.999.866.000	299.999.211.000
	Totali netti	762.557.003.000	762.557.003.000	762.557.003.000	762.557.003.000	762.557.003.000	762.557.003.000	4.575.342.018.000
							Recupero F.N.T. 1987	531.771.982.000
							Totale lordo	5.107.114.000.000

PROSPETTO N. 4

FONDO COMUNE 1987

Ripartizione saldo primo bimestre 1987

N.	REGIONI	Assegnazione primo bimestre 1987 (1)	Acconti corrisposti (decreto ministeriale n. 100457 del 13 gennaio 1987) (2)	Importi da corrispondere a saldo (3) = (1 - 2)
1	Piemonte	64.704.762.000	62.223.836.000	2.480.926.000
2	Lombardia	103.244.055.000	98.896.665.000	4.347.390.000
3	Veneto	61.079.471.000	58.770.327.000	2.309.144.000
4	Liguria	26.322.955.000	25.362.019.000	960.936.000
5	Emilia-Romagna	63.407.160.000	61.106.229.000	2.300.931.000
6	Toscana	52.160.070.000	50.112.079.000	2.047.991.000
7	Umbria	20.033.583.000	19.333.791.000	699.792.000
8	Marche	26.504.373.000	25.475.385.000	1.028.988.000
9	Lazio	72.451.760.000	69.951.701.000	2.500.059.000
10	Abruzzo	25.506.546.000	24.536.776.000	969.770.000
11	Molise	9.163.427.000	8.818.232.000	345.195.000
12	Campania	98.740.918.000	94.748.988.000	3.991.930.000
13	Puglia	71.947.865.000	69.165.685.000	2.782.180.000
14	Basilicata	17.290.189.000	16.622.943.000	667.246.000
15	Calabria	49.999.869.000	48.182.006.000	1.817.863.000
	Totale	762.557.003.000	733.306.662.000	29.250.341.000

87A3360

DECRETO 9 febbraio 1987.

Determinazione delle procedure e dei criteri per l'assunzione, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, dei mutui per il finanziamento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con il quale si dispone che i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali, relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari all'80 per cento del loro ammontare;

Visto il comma 2 dello stesso art. 1 che stabilisce che alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del richiamato comma 1 provvedono le regioni mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 18 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1986, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 222, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1987, con il quale sono stati determinati i criteri e le procedure per la definizione, già nel corso dell'anno 1986, delle operazioni di mutuo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833;

Tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 18, del richiamato decreto-legge n. 833;

Considerata la necessità di determinare le procedure e i criteri per l'assunzione dei mutui ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 833, come modificate dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18;

Considerato che l'onere di ammortamento relativo alle suddette operazioni di mutuo è assunto a carico del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dall'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, sono revocate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1986, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 222, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1987.

Art. 2.

I mutui assunti dalle regioni presso la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento della maggiore spesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, hanno durata ventennale e le relative rate semestrali posticipate e costanti hanno scadenza il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno.

L'erogazione del mutuo non può avere inizio se non in data posteriore a quella con cui il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dichiara di assumere l'onere di ammortamento del mutuo stesso. I relativi interessi di preammortamento sono a carico dello Stato e sono corrisposti unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo è gravato degli ulteriori interessi sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Qualora il mutuo venga erogato in data successiva all'inizio dell'ammortamento, gli interessi a credito fino alla data di erogazione del mutuo sono scomputati dalla prima rata di ammortamento al tasso di concessione del mutuo.

Art. 3.

Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento relative ai mutui di cui al precedente art. 2 le regioni devono trasmettere, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, la domanda di mutuo corredata della certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, conforme al modello allegato al presente decreto.

Successivamente alla dichiarazione della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma del precedente art. 2, le regioni devono trasmettere alla Cassa depositi e prestiti, e alla stessa Ragioneria generale dello Stato, copia autenticata della deliberazione della giunta regionale di assunzione del mutuo. Sulla base della predetta dichiarazione e della deliberazione regionale, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, provvede alla concessione formale dei mutui. Delle concessioni effettuate verrà data notizia al consiglio di amministrazione nella prima adunanza utile.

Art. 4.

L'importo dei mutui è pari all'80 per cento delle perdite delle imprese di trasporto private e dei disavanzi delle aziende pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali, relativi a ciascuno degli anni dal 1982 al 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi in conto esercizio corrisposti per ciascuno dei predetti anni dalle regioni ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La regione può presentare una o più domande di mutuo; non possono comunque essere presentate più domande per un singolo esercizio finanziario.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato esclusivamente alla copertura della maggiore spesa di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1987
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 44

CERTIFICAZIONE

Regione

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18;

Vista la documentazione trasmessa relativamente alle perdite e ai disavanzi di esercizio degli anni ....

Visti gli atti d'ufficio relativi ai servizi di trasporto esercitati da questa regione per gli esercizi ....

Accertato sulla base della predetta documentazione e degli atti d'ufficio l'ammontare delle perdite e dei disavanzi che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Ritenuto che in base ai predetti accertamenti l'operazione di mutuo di cui all'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 833/1986, così come modificato dalla citata legge n. 18/1987, può essere effettuata con riferimento agli esercizi.

Si certifica

che l'importo del mutuo da assumere per il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, è pari, per gli anni
a L. .... sulla base delle seguenti risultanze:

SERVIZI DI TRASPORTO	Disavanzi o perdite d'esercizio (1)	Contributi regionali ex art. 6 legge 10-4-1981, n. 151 (2)	Disavanzi o perdite non coperti da contributo regionale di colonna 2 (3)	Importo mutuabile pari all'80% di colonna 3 (4)
Anno 1982				
A) Aziende pubbliche:				
....				
....				
B) Servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali:				
....				
....				
C) Imprese private:				
....				
....				
D) Servizi di trasporto gestiti direttamente dalla regione:				
....				
....				
Totali anno 1982. . .				
Anno 1983				
A)				
....				
B)				
....				
C)				
....				
D)				
....				
Totali anno 1983. . .				
Anno 1984				
A)				
....				
B)				
....				
C)				
....				
D)				
....				
Totali anno 1984. . .				
Anno 1985				
A)				
....				
B)				
....				
C)				
....				
D)				
....				
Totali anno 1985. . .				

SERVIZI DI TRASPORTO	Disavanzi o perdite d'esercizio (1)	Contributi regionali ex art. 6 legge 10-4-1981, n. 151 (2)	Disavanzi o perdite non coperti da contributo regionale di colonna 2 (3)	Importo mutuabile pari all'80% di colonna 3 (4)
Anno 1986				
A)				
B)				
C)				
D)				
Totali anno 1986 .				
Totali generali .				

Il Presidente della giunta regionale

87A3359

DECRETO 23 aprile 1987.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990-1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/1197 del 23 aprile 1987;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990 e 1° maggio 1992 per un importo nominale pari all'ammmontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 4 e l'8 maggio 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,15% pagabile in due semestralità posticipate al 1° novembre ed al 1° maggio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1987 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 4 maggio 1987 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 25 maggio 1987 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° maggio al giorno del versamento, con bonifico di quattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 9,15% di scadenza 1° maggio 1992; esse avranno inizio il 4 maggio 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1987
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 15

87A3586

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1987.

Modificazione al decreto ministeriale 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il potere di riconoscere l'efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;

Considerata la necessità di meglio specificare i modi di accesso alla navicella indicati al punto 2.2.2. dell'allegato *A* al decreto ministeriale di cui al precedente comma;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma del punto 2.2.2. dell'allegato *A* al decreto ministeriale del 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, è così modificato: in luogo di leggere «l'accesso alla piattaforma di lavoro deve essere realizzato tramite aperture e reso agevole anche .», deve leggersi: «l'accesso alla piattaforma di lavoro deve essere realizzato tramite aperture o reso agevole anche .».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1987

p. *Il Ministro:* CONTI

87A3546

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 marzo 1987.

Soppressione dell'esercizio ferroviario del tratto di linea Trieste Campo Marzio smistamento-Barcola smistamento.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la relazione della Direzione generale dell'ente ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico n. C.IS.822.LI.TS.204 del 28 febbraio 1987 che propone la soppressione dell'esercizio ferroviario sulla linea Trieste Campo Marzio smistamento-Barcola smistamento;

Decreta:

È autorizzata la soppressione dell'esercizio ferroviario sulla linea Trieste Campo Marzio smistamento-Barcola smistamento.

Roma, addì 14 marzo 1987

Il Ministro: SIGNORILE

87A3214

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 21 aprile 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1289,800	1289,800	1289 —	1289,800	1289,80	1289,65	1289,500	1289,800	1289,800	1289.80
Marco germanico	712,990	712,990	713	712,990	712,99	712,97	712,960	712,990	712,990	712,99
Franco francese	214,300	214,300	214,30	214,300	214,30	214,30	214,300	214,300	214,300	214.30
Fiorino olandese	632,140	632,140	632,20	632,140	632,14	632,14	632,150	632,140	632,140	632.14
Franco belga	34,429	34,429	34,435	34,429	34,429	34,42	34,428	34,429	34,429	34,42
Lira sterlina	2111,400	2111,400	2113 —	2111,400	2111,40	2110,95	2110,500	2111,400	2111,400	2111.40
Lira irlandese	1907 —	1907 —	1907 —	1907 —	1907 —	1906,50	1906 —	1907 —	1907 —	—
Corona danese	189,360	189,360	189,40	189,360	189,36	189,35	189,350	189,360	189,360	189.36
Dracma	9,695	9,695	9,70	9,695	—	—	9,700	9,695	9.695	—
E.C.U.	1482,300	1482,300	1483,10	1482,300	1482,30	1482,30	1482,310	1482,300	1482.300	1482,30
Dollaro canadese	974,250	974,250	975,50	974,250	974,25	974,12	974 —	974,250	974,250	974.25
Yen giapponese	9,089	9,089	9,09	9,089	9,089	9,08	9,088	9,089	9,089	9.08
Franco svizzero	868,190	868,190	868,25	868,190	868,19	868,29	868,400	868,190	868,190	868.19
Scellino austriaco	101,425	101,425	101,48	101,425	101,425	101,42	101,416	101,425	101,425	101.42
Corona norvegese	191,560	191,560	191,15	191,560	191,56	191,56	191,560	191,560	191,560	191,56
Corona svedese	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —	205 —
FIM	293,350	293,350	293,25	293,350	293,35	293,34	293,330	293.350	293.350	—
Escudo portoghese	9,240	9,240	9,22	9,240	9,24	9,27	9,230	9,240	9,240	9,25
Peseta spagnola	10,172	10,172	10,185	10,172	10,172	10,17	10,171	10,172	10,172	10,17
Dollaro australiano	917 —	917 —	915 —	917 —	917 —	917,39	917,790	917 —	917 —	917 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1289,650
Marco germanico	712,975
Franco francese	214,300
Fiorino olandese	632,145
Franco belga	34,428
Lira sterlina	2110,950
Lira irlandese	1906,500
Corona danese	189,355
Dracma	9,697
E.C.U.	1482,300
Dollaro canadese	974,125
Yen giapponese	9,088
Franco svizzero	868,295
Scellino austriaco	101,420
Corona norvegese	191,560
Corona svedese	205 —
FIM	293,340
Escudo portoghese	9,235
Peseta spagnola	10,171
Dollaro australiano	917,395

Media dei titoli del 21 aprile 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,550
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	99,500
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	100,500
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,650
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,275
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	99,975
» » » » 1- 6-1983/87	100,200
» » » » 1-11-1983/87	100,675
» » » » 1-12-1983/87	100,725
» » » » 1- 1-1984/88	100,425
» » » » 1- 2-1984/88	100,600
» » » » 1- 3-1984/88	100,525
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,525
» » » » 1- 6-1984/88	100,450
» » » » 1- 7-1983/88	101,475
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,550
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 15- 7-1990	99,075
» » » » 16- 8-1990	99,125
» » » » 18- 9-1990	99 —
» » » » 18-10-1990	99,150
» » » » 1-11-1990	103,900
» » » » 18-11-1985/90	99,100
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » 18-12-1990	99,425
» » » » 1- 1-1984/91	103,800
» » » » 17- 1-1991	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	103,850
» » » » 18- 2-1991	99,075
» » » » 1- 3-1984/91	102,775
» » » » 18- 3-1991	99,475
» » » » 1- 4-1984/91	102,925
» » » » 1- 5-1984/91	102,775
» » » » 1- 6-1984/91	102,750
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,750
» » » » 1- 9-1984/91	101,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1984/91	102,075
» » » » 1-11-1984/91	101,950
» » » » 1-12-1984/91	100,975
» » » » 1- 1-1992	100,375
» » » » 1- 2-1992	99,950
» » » » 1- 2-1995	100,500
» » » » 1- 3-1995	97,725
» » » » 1- 4-1995	97,775
» » » » 1- 5-1995	97,525
» » » » 1- 6-1995	97,725
» » » » 1- 7-1995	99,850
» » » » 1- 8-1995	99,550
» » » » 1- 9-1995	99,525
» » » » 1-10-1995	99,575
» » » » 1-11-1995	99,575
» » » » 1-12-1995	99,425
» » » » 1- 1-1996	99,375
» » » 1- 2-1996	99,475
» » » » 1- 3-1996	99,575
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,100
» » » 12 % 1- 3-1988	102,325
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,875
» » » 12,50% 1-10-1988	103,275
» » » 12,50% 1-11-1988	103,525
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,600
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,200
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,525
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,150
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,650
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,600
» » » 12,50% 1- 4-1990	105,375
» 10,50% 1- 5-1990	101,350
» » » 10 % 1- 6-1990	101 —
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,275
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,375
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,550
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	110,050
» » » » 1984/92 10,50%	109,775
» » » » 1985/93 9,60%	105,925
» » » » 1985/93 9,75%	106,875
» » » » 1985/93 8,75%	102,650
» » » » 1985/93 9%	103,375
» » » » 1986/94 8,75%	103,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M21047

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 mod. 241 D.P. — Data: 11 aprile 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Romano Gennaro, nato a Ottaviano il 14 maggio 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 9.100.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti della eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A2867

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo

Con decreto ministeriale 6 aprile 1987 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

87A3513

Approvazione del nuovo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo 4 aprile 1987 è stato approvato il nuovo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

87A3514

Modificazione allo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di seconda categoria, in Brescia

Con decreto ministeriale 1° aprile 1987 è stata approvata la modifica dell'art. 23 dello statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria, con sede in Brescia.

87A3495

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine 18 dicembre 1986, l'Università di Udine è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 2.240.000, disposta in suo favore dal Gruppo interdisciplinare centrale della segreteria straordinaria per la ricostruzione del Friuli, allo scopo di istituire un premio di laurea intitolato alla memoria del dirigente regionale Fulvio Foraboschi, a favore di un laureato della facoltà di ingegneria, della stessa Università di Udine, che abbia svolto una tesi in materia urbanistica.

87A3497

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Borso del Grappa, Calestano, Carbonera, Mogliano Veneto e Pozzoleone.

Con decreto 16 febbraio 1987, n. 2671, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno relitto demaniale, segnato nel catasto del comune di Borso del Grappa (Treviso), al foglio n. 21, mappale 1784 (ex 65 ½), della superficie di Ha 0.01.65, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 7 dicembre 1985, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 febbraio 1987, n. 2462, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale, già estromesso dall'alveo in destra del torrente Baganza, con manufatti ivi insistenti, segnato nel catasto del comune di Calestano (Parma), al foglio n. 24, mappali 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 e 199, della superficie complessiva di Ha 0.06.80, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 marzo 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 febbraio 1987, n. 2464, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali di nuova formazione, segnati nel catasto del comune di Carbonera (Treviso), al foglio n. 15, mappali 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991 e 992, della superficie complessiva di Ha 0.05.78, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 giugno 1985, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 febbraio 1987, n. 71, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno di nuova formazione, segnato nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso), al foglio n. 16, mappale 302 (ex 96 ½), di mq. 80 e foglio n. 38, mappale 276 (ex 38 ½), di mq 60, della superficie complessiva di mq 140, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 agosto 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 febbraio 1987, n. 72, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno tratto abbandonato dell'ex Roggia Molina, con i manufatti sopra insistenti, segnato nel catasto del comune di Pozzoleone (Vicenza) al foglio n. 2, mappali 365 e 366, della superficie complessiva di mq 622, ed indicato nella relazione tecnico-descrittiva con allegata planimetria rilasciate il 2 luglio 1986, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; relazione tecnico-descrittiva con allegata planimetria che fanno parte integrante del citato decreto.

87A3516

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1987, registro n. 4 Industria, foglio n. 393, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è stata autorizzata ad acquistare dalla contessa Violante Visconti di Modrone Erba e dai fratelli Eriprando e Vivide Visconti di Modrone Erba, in comproprietà con l'amministrazione comunale di Como, l'amministrazione comunale di Cernobbio e l'amministrazione provinciale, al prezzo di L. 1.512.500.000 la quota di un quarto del compendio immobiliare denominato «Villa Erba».

87A3560

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 6983 in data 26 febbraio 1987 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Chemil S.r.l., sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43.

Con decreto ministeriale n. 6980 in data 6 marzo 1987 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica delle ditte Montefarmaco S.p.a. Lafar S.r.l. Farmaka S.r.l. Medisca S.r.l., sita in Milano, via Noto.

Con decreto ministeriale n. 6992 in data 6 marzo 1987 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Gricar Chemical S.r.l., sita in Milano, via M. Macchi n. 67.

Con decreto ministeriale n. 6995 in data 19 marzo 1987 è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Biopharma Italia S.r.l., sita in Ospedaletto (Pisa), via Tegulaia n. 11.

Con decreto ministeriale n. 6997 in data 2 aprile 1987 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Luitpold S.r.l., sita in Genova, viale Pio VII n. 50.

Con decreto ministeriale n. 6998 in data 2 aprile 1987 è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Geymonat S.p.a., sita in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

87A3558

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 5 marzo 1987, sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali, sottoindicate limitatamente alle preparazioni di seguito indicate:

1) Neuroxin 1 compressa (cod. 013164013), date di registrazioni 19 gennaio 1957, 12 gennaio 1970, 29 giugno 1979 e 18 ottobre 1983, registrata a nome della ditta Edmond Pharma S.r.l., codice fiscale 00804270155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gadames n. 58 (decreto di revoca n. 7508/R).

2) Artrocur 10 fiale liof. + 10 fiale solv. tipo 100 (cod. 022793018), data di registrazione 13 aprile 1983, registrata a nome della ditta I.R.B.I. S.p.a., codice fiscale 00463740589, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 28 (decreto di revoca n. 7524/R).

3) Minocin 8 compresse × 200 mg (cod. 022240105), data di registrazione 27 novembre 1971 e 16 compresse × 200 mg (cod. 022240117), data di registrazione 27 novembre 1971, registrata a nome della ditta Cyianamid Italia S.p.a., codice fiscale 00130300874, sede e domicilio fiscale in Catania, zona industriale, XV strada n. 6/A (decreto di revoca n. 7521/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione debbono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1987, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata, limitatamente alla preparazione di seguito indicato:

Canivax C H - 50 flaconi monodose di vaccino liof. + 50 siringhe monouso precaricate con 1 ml di solvente, numero di reg. 23235, data di registrazione 10 marzo 1986, registrata a nome della ditta Rhone Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Pierzoo S.p.a., codice fiscale 05995030151, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 (decreto di revoca n. 7576/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione debba essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

87A3557

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento nel mercato di formaggi a pasta dura e semidura mediante acquisto dei prodotti

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 che riordina l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerato che l'art. 3 della citata legge di riordino dell'Azienda affida all'A.I.M.A. la competenza relativamente alle operazioni di provviste e acquisto sul mercato interno di prodoti agricoli e alimentari, nonché la reimmissione regolata sul mercato;

Vista la delibera del 23 marzo 1987 con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., preso atto della grave situazione del mercato di alcuni formaggi a paste dure e semidure, ha deciso di proporre al CIPE un programma di ritiro dei sottoelencati formaggi per le quantità massime per ciascuno di essi indicate:

Grana Padano	q.li 96.000
Provolone	» 9.000
Montasio	» 3.000
Asiago	» 4.500
Bra	» 5.000
Toma.	» 1.000
Fontal	» 1.000

Visto il parere del comitato consultivo nazionale di cui all'art. 5, lettera *C)*, della legge di riordino dell'A.I.M.A. espresso nella seduta del 23 marzo 1987;

Vista la delibera del CIPE in data 3 aprile 1987, che autorizza l'A.I.M.A. ad intervenire mediante acquisto di q.li 120.000 di formaggi citati al prezzo massimo per ognuno sotto indicato definito dall'IRVAM al netto d'IVA:

Grana Padano scelto, «0» e «1» = L. 820.000	
q./qualità «2»	L. 970.000/q.
Provolone	» 680.000/q.
Montasio	» 695.000/q.
Asiago	» 740.000/q.
Bra	» 820.000/q.
Toma.	» 600.000/q.
Fontal	» 715.000/q.

Considerato che l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, prevede che per il compimento delle operazioni esecutive connesse a tale tipo di intervento, l'A.I.M.A. si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative di primo e secondo grado di produttori agricoli e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo degli assuntori di cui allo stesso art. 8, secondo comma;

Ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dalla legge per procedure, mediante trattativa privata, all'affidamento del servizio esecutivo di intervento nel settore dei formaggi citati ai seguenti organismi:

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede in Milano (per il Grana Padano);

Consorzio del formaggio tipico Provolone, con sede in Cremona (per il Provolone);

Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, con sede in Codroipo (Udine) (per il Montasio);

Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, con sede in Vicenza (per l'Asiago);

Associazione produttori latte Piemonte Asprolatte, con sede in Torino (per il Bra, il Toma ed il Fontal),

in quanto dispongono delle attrezzature e delle capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare, durante la stagionatura, la buona conservazione del formaggio.

Decreta:

Art. 1.

Per la effettuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei formaggi:

Grana Padano, Provolone, Montasio, Asiago, Bra, Fontal,

le domande di conferimento devono essere presentate tramite gli organismi citati nelle premesse entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, agli organismi sotto citati:

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede in Milano (per il Grana Padano);

Consorzio del formaggio tipico Provolone, con sede in Cremona (per il Provolone);

Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, con sede in Codroipo (Udine) (per il Montasio);

Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, con sede in Vicenza (per l'Asiago);

Associazione produttori latte Piemonte - Asprolatte, con sede in Torino (per il Bra, il Toma ed il Fontal).

Art. 3.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali sotto specificate.

Art. 4.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti di formaggi suddivisi nelle tipologie, per le quantità massime ed ai prezzi indicati in premessa, con riserva di redistribuire, se necessario, i quantitativi non utilizzati dall'una all'altra categoria dei formaggi stessi, tenendo conto dell'equivalente valore.

Art. 5.

Possono formare oggetto di vendita all'intervento i formaggi sopra elencati aventi le caratteristiche per ognuno stabilite al successivo art. 6.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso i centri di intervento da ubicarsi nelle province delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, e non potranno protrarsi oltre:

otto mesi, per il Grana Padano;
sei mesi, per il Provolone;
sei mesi, per il Montasio;
sei mesi, per l'Asiago;
sei mesi, per il Bra;
quattro mesi, per il Toma;
quattro mesi, per il Fontal,

dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

I formaggi offerti all'intervento devono avere le seguenti caratteristiche:

A) *Grana Padano:*

1) presentare il marchio di origine e risultare prodotto dai caseifici associati al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, Padangrana, purché i caseifici stessi si trovino in pieno rispetto del decreto ministeriale 14 dicembre 1981 in ordine al piano produttivo e tengano una contabilità secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio Grana Padano, nonché le quantità, espresse in numero di forme di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche al controllo effettuato al momento della consegna del prodotto; requisiti stabiliti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269; requisiti di formaggi appartenenti alle seguenti due categorie:

qualità «scelto», «0» e «1» (di cui almeno l'80% deve essere «scelto» e il restante 20% «0» e/o «1») secondo gli usi e le consuetudini in vigore;

qualità «2» secondo gli usi e le consuetudini in vigore;

3) il numero minimo di forme non deve essere inferiore a 100.

Il quantitativo ritirato, oggetto d'ammasso, deve essere almeno per l'80% costituito da formaggio di qualità «scelto», «0» e «1».

Al fine di consentire il rispetto dei parametri della qualità durante l'ammasso entro e non oltre due mesi dall'entrata della partita, il consorzio assuntore, cui compete la responsabilità della conservazione del prodotto, può segnalare, alla commissione prevista al successivo art. 7, ove sia constatato, un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. La commissione stessa procederà alla eventuale sostituzione delle forme di peso equivalente a quelle sostituite;

4) età minima 6 mesi.

B) *Provolone:*

1) essere prodotto da caseifici controllati dal Consorzio formaggo tipico Provolone, purché i caesefici stessi si trovino in pieno rispetto del decreto ministeriale 14 dicembre 1981 in ordine al piano produttivo e tengano una contabilità secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio Provolone nonché le quantità espresse in numero e tipologia di forme del formaggio prodotto;

2) presentare al controllo effettuato al momento della consegna del prodotto le caratteristiche prescritte nello standard di produzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269), tenendo conto anche delle consuetudini locali;

3) età minima tre mesi.

Al fine di consentire il rispetto dei parametri della qualità durante l'ammasso entro e non oltre due mesi dall'entrata della partita, il Consorzio assuntore, cui compete la responsabilità della conservazione del prodotto, può segnalare, alla commissione prevista al successivo art. 7, ove sia constatato, un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. La commissione stessa procederà alla eventuale sostituzione delle forme di peso equivalente a quelle sostituite.

C) *Montasio:*

1) presentare il marchio di origine del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio. I caseifici produttori sono tenuti al rispetto delle norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973;

2) presentare al controllo effettuato al momento della consegna del prodotto i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

Il numero minimo di forme da conferire non deve essere inferiore a 200. Al fine di consentire il rispetto della qualità, durante l'ammasso entro e non oltre due mesi dall'entrata della partita, il consorzio assuntore, cui compete la responsabilità della conservazione del prodotto, può segnalare alla commissione prevista al successivo art. 7, ove sia constatato, un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. La commissione stessa procederà alla eventuale sostituzione delle forme di peso equivalente a quelle sostituite:

3) età minima sessanta giorni.

D) *Asiago:*

1) presentare il marchio consortile di origine e la sigla del mese di produzione, purché i caseifici produttori tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973 dalla quale risulti chiaramente la quantità, espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di Asiago, nonché le quantità espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

requisiti stabiliti all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978;

merce sana, leale e mercantile;

3) è possibile l'eventuale reintegro di formaggio Asiago che per effetto del secondo controllo risulti inidoneo all'ammasso. La commissione incaricata per il controllo di cui al successivo art. 7, può procedere alla sostituzione contestuale del formaggio rifiutato con un quantitativo equivalente di Asiago esclusivamente di qualità scelta dello stesso conferente;

4) età minima centoventi giorni.

E) *Bra duro:*

Formaggio prodotto secondo il regolamento del Consorzio di tutela del formaggio Bra in forme cilindriche con facce piane diametro di 30/40 cm, scalzo leggermente convesso di 7-8 cm peso da 6 a 8 kg colore giallo ocra opaco tendente al brunito crosta sottile.

Stagionatura minima di sei mesi.

Al fine di consentire il rispetto dei parametri della qualità durante l'ammasso entro e non oltre due mesi dall'entrata della partita, il consorzio assuntore, cui compete la responsabilità della conservazione del prodotto, può segnalare, alla commissione prevista al successivo art. 7, ove sia constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

La commissione stessa procederà alla eventuale sostituzione delle forme di peso equivalente a quelle sostituite.

F) *Toma:*

Formaggio prodotto secondo le tradizioni gli usi e costumi della regione Piemonte.

In forme cilindriche con facce piane dal diametro di 15-30 cm scalzo leggermente convesso di 5-10 cm peso da 2 a 8 kg per forma, aspetto esteriore dopo i trenta giorni sottile crosta giallastra elastica liscia e regolare aspetto interno pasta consistente di colore paglierino con piccoli occhi. Stagionatura minima: trenta giorni.

Al fine di consentire il rispetto dei parametri della qualità durante l'ammasso entro e non oltre due mesi dall'entrata della partita, il consorzio assuntore, cui compete la responsabilità della conservazione del prodotto, può segnalare alla commissione prevista al successivo art. 7, ove sia constatato, un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

La commissione stessa procederà alla eventuale sostituzione delle forme di peso equivalente a quelle sostituite.

G) *Fontal:*

1) essere prodotto con latte italiano, con certificazione da parte dell'associazione dei produttori;

2) presentare al controllo effettuato al momento della consegna del prodotto le caratteristiche riconosciute dalle consuetudini locali.

Al fine di consentire il rispetto dei parametri della qualità durante l'ammasso entro e non oltre due mesi dall'entrata della partita, il consorzio assuntore, cui compete la responsabilità della conservazione del prodotto, può segnalare, alla commissione prevista al successivo art. 7, ove sia constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso.

La commissione stessa procederà alla eventuale sostituzione delle forme di peso equivalente a quelle sostituite.

Stagionatura minima: quarantacinque giorni.

L'assuntore si assume, comunque, l'onere di risarcire l'A.I.M.A. per la mancata sostituzione delle forme da sostituire, corrispondente al valore del prodotto per la quantità certificata.

Art. 7.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta e presentata all'assuntore del servizio entro il termine di scadenza del periodo di cui al precedente art. 1 con indicazione:

a) del nome e del cognome dell'offerente oppure, qualora trattasi di organismo associativo, della denominazione, della sede sociale e del legale rappresentante e relativi indirizzi;

b) dell'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto all'intervento;

c) del centro di intervento cui si intende conferire il prodotto. È comunque in facoltà dell'assuntore del servizio, su autorizzazione dell'A.I.M.A., a seguito di esaurimento delle capacità ricettive di un centro, di indicare all'offerente altro centro di intervento al quale presentare il prodotto.

Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del presente decreto, ad ogni offerta di vendita va allegata:

una dichiarazione del competente consorzio di tutela o associazione dei produttori, attestante, a termine del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, l'avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare all'offerente, al più presto e comunque non oltre dieci giorni dai termini di cui all'art. 1 il magazzino in cui il prodotto deve essere consegnato e il quantitativo di formaggio ammesso all'intervento.

Ove il quantitativo offerto all'ammasso superi la quota prevista per ciascun tipo di prodotto, l'organismo assuntore del servizio determinerà la quota da attribuire a ciascun offerente sulla base delle produzioni programmate in rispetto del decreto ministeriale 14 dicembre 1981.

Il formaggio, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, veicolo non scaricato.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore rilascia all'offerente una ricevuta redatta secondo il modello fornito dall'A.I.M.A., nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario offerente, la quantità di prodotto espresso in numero di forme riconosciute idonee e in peso espresso in quintali, il riferimento al verbale della commissione di controllo che ha riconosciuto tale idoneità, l'importo del prezzo unitario di acquisto e il controvalore della merce in base a detto prezzo e relativa IVA.

Art. 8.

Agli accertamenti in sede di controllo della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta, previsti al precedente art. 6 provvede in contraddittorio con l'offerente e con un rappresentante dall'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro di intervento con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati dalla camera di commercio, industria e agricoltura su elenco di nominativi proposti dall'assuntore.

Del compimento delle operazioni di individuazione della partita, di pesatura, conteggio e timbratura indelebile delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione, dai rappresentanti dell'offerente e dall'assuntore.

I verbali devono essere redatti su modelli predisposti dall'A.I.M.A.

Art. 8-*bis*.

Al più tardi all'atto dell'accertamento di cui all'art. 8 l'offerente deve produrre le seguenti prove:

che il formaggio oggetto della misura, è stato prodotto esclusivamente con latte italiano. Tale prova può essere acclarata dai consorzi di tutela, ove esistenti, o in mancanza di essi, dalle associazioni dei produttori;

che per il latte italiano utilizzato i produttori hanno ricevuto il prezzo regionale garantito dalle vigenti disposizioni o da accordi interprofessionali. Tale prova è costituita da apposita dichiarazione rilasciata dal produttore del formaggio, fatta eccezione per le cooperative di produttori.

Art. 9.

L'acquisto è concluso per le partite di prodotto che, all'atto dell'accertamento di cui ai precedenti articoli 6 e 8, risultano avere i requisiti prescritti.

Le quantità che a seguito degli accertamenti eseguiti risulteranno non accettabili sono restituite all'offerente, che ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese al ritiro del prodotto dal magazzino d'intervento. Qualora le forme riconosciute inidonee per l'acquisto non pregiudichino l'acquisto delle forme residue della partita, ritenute idonee, le forme inidonee sono restituite all'offerente al peso originario.

Il pagamento del prezzo è corrisposto, dopo l'accertamento di scelta del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale pagamento, il prezzo di acquisto è applicato sul peso risultante dai verbali di accertamento per le forme che risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti e per le quali l'acquisto stesso s'intende perfezionato.

Per il pagamento l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità di prodotto espressa in numero di forme e in quintali, il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore della merce e la relativa IVA.

In base a tale bolletta il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia della bolletta rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto. Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Art. 10.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, ed annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) spedire all'A.I.M.A. per ciascun magazzino, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto, non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi:

un elenco a montanti dei pagamenti effettuati per gli acquisti nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, dalla data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della qualità, della quantità e dell'importo pagato. In allegato dovranno essere unite: copia delle bollette di acquisto richiamate nell'elenco, nonché copia delle relative fatture o autofatture di acquisto;

un elenco delle partite di merce uscite per cessioni nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, della data di uscita dal magazzino, degli estremi della relativa fattura di vendita, della quantità e qualità della merce e del prezzo complessivo di vendita; in allegato dovranno essere unite copie delle relative bollette di uscita e copia delle fatture di vendita;

copia dei fogli dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente.

In caso di mancato o intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico;

c) rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 11.

L'A.I.M.A. assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 12.

L'assuntore è tenuto alla prestazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali a favore dell'A.I.M.A.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute per il danno accertato saranno rimborsate dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

È esclusa la responsabilità dell'assuntore per il calo naturale e per la correzione fino ad un massimo annuo riferito al peso d'entrata e stabilito come segue:

Grana Padano	8,5%
Provolone	14%
Montasio	15%
Asiago	14%
Bra	14%
Toma	14%
Fontal	14%

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Il modello di tale registro sarà fornito dall'assuntore dell'A.I.M.A.

Art. 13.

La cessione del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è aseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di cessione fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione, di qualità e di quantità delle partite per le quali viene disposta la cessione. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 14.

Per le cessioni a titolo oneroso, gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali risultanti dalla pesatura all'uscita.

Il modello della bolletta di uscita sarà fornito all'assuntore a cura dell'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura che viene emessa dall'assuntore secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A. dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e in quintali, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 15.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. una situazione riepilogativa dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti presi in carico e alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente decreto e del contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 19.

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

87A3592

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. 157.

Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, recante «Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, riguardante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, che detta norme per l'emanazione di direttive regolanti i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Vista la delibera 20 dicembre 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985) di approvazione del piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge n. 775/1984 e relativa dotazione finanziaria;

Vista la deliberazione 10 luglio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985) con la quale è stato approvato il programma triennale di intervento 1985-1987 del Mezzogiorno ed è stata, tra l'altro, prevista una ulteriore assegnazione finanziaria al citato piano dei completamenti;

Vista la delibera 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 28 febbraio 1987) di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 64/1986, che ha provveduto all'accantonamento di uno stanziamento di 6.050 miliardi per il piano dei completamenti e trasferimenti per il triennio 1987-1989 ed ha acquisito nel proprio ambito le opere di cui all'ex progetto speciale ricerca scientifica e relativi mezzi finanziari pari a 45 miliardi di lire, nonché, opere per 873,3 miliardi di lire, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, della citata legge n. 64/1986;

Vista la relazione presentata con nota n. 53/GAB del 19 marzo 1987, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 64/1986 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sull'attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione;

Viste le proposte, con la relativa specifica documentazione, formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in merito alle opere da trasferire, a quelle da completare ed a quelle da revocare nonché sui criteri per la liquidazione delle residue attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso nella seduta del 6 aprile 1987;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. CRITERI PER IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE E DELLE ATTIVITÀ DELLA CESSATA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, DELLE GESTIONI COMMISSARIALI E DELL'AGENZIA.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà, a mezzo della gestione separata, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, all'immediato trasferimento agli enti competenti per legge:

1.1. Di tutte le opere già ultimate e/o collaudate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalla successiva gestione commissariale che, alla data della presente delibera, non risultino ancora trasferite, con i relativi mezzi finanziari.

1.2. Di tutte le opere in corso di esecuzione — in concessione, affidamento o gestione diretta — per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulta anticipato od erogato non più dell'80% dell'importo, a qualsiasi titolo complessivamente impegnato.

1.3. Di tutte le opere approvate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dalle gestioni successive i cui lavori principali risultino in corso di appalto ovvero per i quali non sia stata ancora bandita la gara di appalto.

1.4. Di tutte le opere per le quali siano stati disposti finanziamenti integrativi per estendimenti funzionali, qualunque sia la percentuale di realizzazione dei lavori di cui al progetto base, ivi comprese le opere afferenti il porto-canale di Cagliari il cui completamento funzionale è già stato previsto nell'ambito del contratto stipulato con la BEI.

1.5. Di tutte le opere previste nel piano dei completamenti già approvato con delibera del 20 dicembre 1984 ai sensi della legge n. 775/84 per le quali non è intervenuta delibera di approvazione da parte dell'Agenzia o dei soggetti cui essa è subentrata.

L'Agenzia trasmetterà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, trimestralmente, la situazione dell'attività svolta in merito ai sopracitati trasferimenti.

In caso di ritardi nel trasferimento, non motivati, il Ministro vigilante potrà adottare idonee procedure sostitutive.

2. CRITERI PER IL COMPLETAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DELLE OPERE CON AVANZAMENTO LAVORI ALLO STATO FINALE.

L'Agenzia, a mezzo della gestione separata, provvederà a completare i lavori, senza alcun estendimento, di tutte le opere in corso di esecuzione — in concessione, affidamento o gestione diretta — per le quali, alla data del 28 febbraio 1987, risulti anticipato od erogato più dell'80% dell'importo complessivamente impegnato a qualsiasi titolo. Ad ultimazione e collaudo effettuato, l'Agenzia, a mezzo della gestione separata, ne curerà il trasferimento agli enti competenti per legge.

3. DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PUNTI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 E 1.5.

3.1. Per le opere da eseguire in concessione, affidamento o gestione diretta, che alla data del 28 febbraio 1987 risultino approvate ma le cui gare di appalto relative ai lavori principali risultino non ancora bandite, l'Agenzia provvederà all'immediato trasferimento delle competenze.

Per le opere approvate e da eseguire in gestione diretta ma le cui gare di appalto alla predetta data del 28 febbraio 1987 risultino già bandite o in corso di espletamento, si provvederà, prima del trasferimento delle competenze, alla formale aggiudicazione da parte dell'Agenzia, senza alcuna interruzione del procedimento di gara, qualunque sia il metodo di appalto prescelto.

I soggetti ai quali dovranno trasferirsi le competenze ad eseguire le opere dovranno essere gli stessi titolari delle concessioni o affidamenti. Di tali trasferimenti dovrà darsi preventiva comunicazione alla regione competente ed avranno effetto, qualora la regione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, non abbia formulato motivate proposte diverse.

Per le opere eseguite in gestione diretta dovrà sempre acquisirsi da parte dell'Agenzia il preventivo assenso della regione circa l'ente destinatario del trasferimento.

L'Agenzia stipulerà, con l'ente come sopra individuato, apposito atto di trasferimento, con il quale verranno trasferite tutte le competenze e le attività già esercitate dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno e dai soggetti ad essa subentrati fino alla data del trasferimento.

3.2. Contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento verrà destinata all'ente designato la piena titolarietà dei mezzi finanziari necessari alla conduzione ed alla successiva conclusione della specifica opera.

I mezzi finanziari verranno resi disponibili all'ente designato con rate e modalità che saranno dall'Agenzia stabilite in modo tale da assicurare all'ente stesso la liquidità necessaria per fare fronte con tempestività alle esigenze di cassa senza incorrere in oneri o turbative per ritardati pagamenti.

I mezzi finanziari da riservare per ciascuna opera saranno costituiti da due poste, *A* e *B*, così determinate:

A - Importo unico a corpo fisso ed invariabile per concludere l'opera secondo quanto risultante all'atto del trasferimento.

Tale importo sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti tre addendi:

saldo disponibile alla data del trasferimento, fino alla concorrenza del 100% dell'importo impegnato, al netto di eventuali disponibilità per imprevisti. Verranno considerate nel saldo disponibile le somme accreditate in conto anticipazione e non ancora rendicontate;

importo presunto (in quanto non compreso nel saldo disponibile di cui sopra) degli oneri di eventuale revisione prezzi stimati per la durata residua delle concessioni, appalti e contratti, stipulati o stipulandi. Detto importo verrà deliberato dall'Agenzia contestualmente all'approvazione dell'atto di trasferimento;

importo relativo a perizie di variante e/o suppletive necessarie alla conclusione dell'opera senza alcun estendimento rispetto all'originario oggetto progettuale, pervenute alla Cassa per il Mezzogiorno, al Commissario di Governo o all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, entro la data del 28 febbraio 1987.

L'Agenzia esaminerà le perizie in linea tecnica ed economica, provvedendo all'impegno delle somme riconosciute necessarie.

B - Un importo pari al 7% (sette per cento) della somma della posta *A*, sopra definita.

Tale posta potrà essere adoperata e impegnata dall'ente designato esclusivamente per fare fronte a:

maggiori quantità di lavori e/o forniture emergenti dopo la data di trasferimento, senza alcun estendimento della configurazione progettuale risultante all'atto del trasferimento stesso;

danni di forza maggiore;

maggiori costi di lavori e/o forniture affidate dopo il trasferimento e risultanti da confronti concorrenziali di mercato;

maggiori oneri per espropriazioni, occupazioni temporanee, canoni, indennizzi e simili;

esiti di contenzioso contrattuale amministrativo o espropriativo.

L'ente, assunta in base all'atto di trasferimento la titolarietà ad eseguire l'opera, provvederà, nell'ambito delle proprie responsabilità, a dare seguito ad ogni autonoma iniziativa per pervenire alla completa realizzazione dell'opera stessa, così come risultante dagli elementi progettuali all'atto del trasferimento.

L'ente agirà nel pieno rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche ed alla cui osservanza l'ente stesso è tenuto.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici che saranno posti in essere dall'ente, saranno soggetti alle procedure di controllo degli organismi che per legge e/o statuto sono preposti al controllo degli atti di ciascun ente convenzionato.

3.3. *Contenuti dell'atto di trasferimento.*

L'atto di trasferimento che verrà stipulato dall'Agenzia dovrà, fra l'altro, indicare quanto segue:

3.3.1. Importo in lire correnti già erogato od anticipato fino alla data di trasferimento a carico dell'importo complessivo impegnato alla stessa data, per la specifica opera oggetto di trasferimento.

3.3.2. Importo omnicomprensivo, fisso ed invariabile, valutato come sopra specificato, necessario per l'esecuzione e la conclusione dell'opera oggetto di trasferimento, nella configurazione progettuale risultante alla data di trasferimento, al netto dell'importo già erogato od anticipato.

L'importo sarà comprensivo di ogni onere e spesa che a qualunque titolo potrà risultare occorrente a dare pieno compimento all'opera, come prevista in progetto, ed includerà, fra l'altro, ogni onere per lievitazione prezzi, per esiti di contenzioso contrattuale, amministrativo od espropriativo, per spese generali, per imprevisti.

3.3.3. Specificazione che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto all'importo risultante nell'atto, per qualsiasi motivo determinatasi, sarà a carico all'ente che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

3.3.4. Modalità di erogazione dei fondi dall'Agenzia all'ente, con precisazione che, qualunque sia la cadenza delle rate, la penultima rata non potrà essere inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 di cui sopra. Essa verrà erogata dietro certificazione che l'oggetto dell'atto di trasferimento è ultimato e collaudato in ogni sua parte.

La rata di saldo sarà pari al cinque per cento (5%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1 e 3.3.2 di cui sopra e sarà erogata a chiusura dell'oggetto dell'atto di trasferimento.

3.3.5. Indicazione del tempo entro il quale dovrà essere completato l'oggetto dell'atto di trasferimento.

3.3.6. Indicazione della durata dell'oggetto dell'atto di trasferimento intesa come tempo necessario alla completa esecuzione dell'oggetto stesso e per rendere la certificazione della spesa finale ai soli fini dell'accertamento dell'esistenza di eventuali economie. La durata dell'atto di trasferimento, di norma, non dovrà eccedere centottanta (180) giorni successivi al tempo stimato necessario per l'ultimazione di ogni attività.

3.3.7. Precisazione, nel caso in cui l'ente o suoi concessionari procedano a revocare a soggetti liberi professionisti l'incarico di direttore lavori, ingegnere capo, consulente o collaudatore, che eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico della quota ordinaria di spese generali incluse nell'importo omnicomprensivo a corrispettivo dell'atto di trasferimento, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

3.4. *Trasferimento opere in gestione diretta.*

Con riferimento, infine, al trasferimento di opere in corso di esecuzione in gestione diretta, si precisa che, nell'atto di trasferimento, dovrà farsi riferimento al consenso dei titolari dei contratti in corso stipulati dall'Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata, nell'ambito delle attività relative alla realizzazione della specifica opera oggetto del trasferimento.

In assenza di tale adesione, l'Agenzia riferirà tempestivamente al Ministro fornendo ogni dettaglio necessario ad un oggettivo apprezzamento della situazione per eventuali disposizioni in deroga.

3.5. *Trasferimenti di opere oggetto di integrazione programmatiche per adeguamenti funzionali.*

Tutte le opere oggetto di integrazioni programmatiche già autorizzate, debbono essere trasferite immediatamente qualunque sia la percentuale di anticipazione o di erogazione dell'importo a qualsiasi titolo complessivamente impegnato nella concessione, affidamento o gestione diretta originari.
A tale scopo la gestione separata dell'Agenzia segnalerà al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, quelle integrazioni che, in sede di trasferimento, facciano emergere particolari problematiche.

4. AGGIORNAMENTI TECNICO-ECONOMICI DI PROGETTI APPROVATI E NON APPALTATI.

Per i progetti approvati ma ancora da appaltare al 28 febbraio 1987, l'Agenzia adotterà, ove necessario, nuova deliberazione di approvazione prima del trasferimento della competenza ad eseguire le opere agli enti destinatari.

Nella nuova delibera di approvazione dovrà risultare fra l'altro:

l'indicazione dell'ente competente per legge all'esecuzione dell'opera con il quale l'Agenzia definirà l'atto di trasferimento;

l'avvenuto aggiornamento tecnico ed economico del progetto nei limiti già previsti dalla citata delibera CIPE del 20 dicembre 1984;

l'esistenza di tutti i consensi ed autorizzazioni di legge necessari a determinare la fattibilità del progetto;

l'esistenza di valide, approfondite ed aggiornate indagini geognostiche e topografiche relative allo stato di fatto, tali da dare certezza della rispondenza delle previsioni progettuali alla realtà dei luoghi;

la univoca definizione del progetto in ogni sua parte.

L'importo totale di approvazione dovrà risultare da analitiche valutazioni, così articolate:

a) importi a base di appalto, omnicomprensivi;

b) importo presunto dell'eventuale onere per lievitazione prezzi;

c) importi per indennizzi di espropriazioni, occupazioni temporanee, servitù, nonché canoni, allacciamenti a pubblici servizi e simili;

d) importo per spese generali;

e) importo per imprevisti in misura fissa del 15% (quindici per cento);

f) importo per I.V.A.

5. APPALTO CONCORSO.

Ove per l'aggiudicazione delle opere sia previsto l'appalto concorso, l'Agenzia perverrà all'aggiudicazione formale, con riserva di richiedere il nulla osta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel caso in cui l'importo di aggiudicazione superi l'importo stanziato. Successivamente al perfezionamento dell'aggiudicazione si procederà al trasferimento secondo quanto sopra specificato.

Per le procedure di appalto concorso da avviare da parte degli enti l'atto di trasferimento preciserà che l'aggiudicazione avverrà con riserva di sottoporre, per il tramite dell'Agenzia, al nulla osta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli eventuali superi dell'importo stanziato.

6. STUDI E/O PROGETTAZIONI.

Le attività di studio e/o progettazione già in corso o comunque inserite in programmi autorizzati alla data del 28 febbraio 1987, fra cui quelle solamente deliberate dall'Agenzia o dai soggetti cui essa è subentrata, e non ancora attivate, sia in concessione o affidamento che in gestione diretta, saranno portate a compimento.

A tale scopo la competenza primaria a disporre lo studio e/o la progettazione sarà trasferita all'ente competente per legge od all'ente di promozione designato dal Ministro, con le stesse procedure previste per le opere.

Con la definizione dell'atto di trasferimento il soggetto assumerà tutta la responsabilità del completamento dello studio e/o progettazione per l'oggetto richiamato nell'atto stesso e che fu a suo tempo deliberato dall'Agenzia o dai soggetti a cui essa è subentrata.

Nella definizione degli atti di trasferimento si adotteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni sopra espresse per il trasferimento dell'esecuzione o completamento delle opere.

Nel caso in cui l'ente o suoi concessionari procedano a revocare incarichi, eventuali oneri finanziari conseguenti alla revoca rimarranno a carico dell'importo omnicomprensivo a corrispettivo della convenzione, senza alcuna maggiorazione per tale evenienza.

7. RINVII E NORME TRANSITORIE.

L'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno dovrà tempestivamente segnalare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per ottenerne specifiche direttive, situazioni che possano ostacolare o ritardare il trasferimento delle opere in corso di esecuzione all'ente competente per legge e le eventuali anomalie che dovessero verificarsi nella gestione degli atti di trasferimento.

Fino a quando il trasferimento di ciascuna opera non sarà perfezionato ed operante, l'Agenzia continuerà ad esercitare, sempre a mezzo della gestione separata, tutti i poteri che le derivano dall'art. 17, comma 9, della legge n. 64/1986, attenendosi ai criteri a suo tempo stabiliti dal CIPE con la delibera del 20 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, ed alle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvedendo inoltre ad ultimare quelle opere che presentino alla data del 28 febbraio 1987, esigenze di erogazione riferite a lavori complementari, forniture, espropriazioni, I.V.A., spese generali e chiusura delle concessioni.

Per quanto concerne l'incentivazione in favore delle iniziative derivate dai progetti speciali promozionali in agricoltura (coltivazioni tipiche meridionali, zootecnia e forestazione produttiva) e gli incentivi per la cooperazione e l'associazionismo, l'infrastrutturazione previsti nell'ambito del progetto speciale Mezzogiorno interno, la gestione separata costituita nell'ambito dell'Agenzia provvederà ad istruire e quindi approvare in linea tecnica ed economica tutte le richieste pervenute fino alla data di adozione della presente delibera a valere sul fondo per le agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo di cui al primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989. Tutte le richieste che perverranno dopo tale data verranno restituite alle regioni competenti per territorio che provvederanno ad esaminarle nell'ambito delle indicazioni del programma triennale di sviluppo 1987-1989.

8. REVOCHE.

Vengono revocate le opere ritenute non più realizzabili di cui alla relazione ed alla documentazione fornita dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per un importo complessivo di 184,4 miliardi di lire.

9. ESIGENZE FINANZIARIE DEL PIANO DEI COMPLETAMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE.

9.1. Il fabbisogno finanziario aggiuntivo stimato per le opere pubbliche incluse nel piano dei completamenti si dimensiona in 10.520,8 miliardi di lire e si articola funzionalmente come appresso indicato:

per il completamento delle opere in corso di realizzazione comprese quelle ultimate (lavori suppletivi e revisione prezzi, ecc.)	4.242,8	miliardi
per le opere approvate e non ancora appaltate (aggiornamento tecnico-economico, ecc.)	2.029,0	»
per i progetti di opere ancora da approvare	2.811,9	»
per gli estendimenti funzionali da approvare	1.350,7	»
per la completa attuazione del programma FIO per i porti di Augusta e Pozzallo	86,4	»
Totale	10.520,8	»

9.2. Il quadro finanziario aggiuntivo per le materie non contenute nel piano dei completamenti, ancora oggetto di azione dell'intervento straordinario, è il seguente:

legge speciale Calabria (interessi per ritardati pagamenti, revisione prezzi, espropriazioni e contenzioso)	70,0	miliardi
legge speciale Napoli (contenziosi vari ecc.)	5,0	»
legge speciale Palermo (oneri aggiuntivi per completamento opere)	120,0	»
Alta Irpinia - provvidenze sisma 1962 (oneri aggiuntivi per completamento opere)	6,7	»
iniziative turistico-alberghiere: contributi in conto capitale	9,0	»
Totale . . .	210,7	»

9.3. Pertanto il quadro delle esigenze finanziarie aggiuntive riferite al piano dei completamenti ed alle residue attività ex Cassa — da liquidare queste ultime con estrema urgenza da parte della gestione separata — da considerare ai fini della presente delibera assommano a 10.731,5 miliardi di lire che si riducono a 10.547,1 miliardi di lire in considerazione del recupero, dianzi disposto, di 184,4 miliardi di lire per effetto dei progetti revocati.

Alla copertura di tali esigenze finanziarie aggiuntive di 10.547,1 miliardi, complessivamente necessarie per il piano dei completamenti e per la liquidazione delle residue attività come sopra definite, si provvede parzialmente nel triennio in corso 1987-89, destinandovi 7.150 miliardi di lire dei quali:

1.100 miliardi quale quota parte del «Fondo» disponibile a tutto il 31 dicembre 1986 presso la ex Cassa, la gestione commissariale e l'Agenzia derivanti da rientri e/o proventi;

6.050 miliardi attraverso l'utilizzo dello stanziamento accantonato, a tal fine, dal programma triennale di sviluppo con delibera CIPE 29 dicembre 1986.

Al residuo fabbisogno, pari a 3.397,1 miliardi di lire, si provvederà nell'ambito dell'aggiornamento annuale del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

10. La gestione separata è, infine, autorizzata alla prosecuzione dei seguenti adempimenti ed attività, da concludere nel periodo più breve possibile, volte al recupero di risorse finanziarie da riutilizzare per il finanziamento del piano dei completamenti:

le attività di chiusura degli impegni in essere per interventi non di carattere infrastrutturale (opere fisiche), compresi gli studi e le progettazioni non rientranti nelle categorie già considerate nella presente delibera;

le attività di recupero delle somme impegnate a tutto il 28 febbraio 1987 per la gestione degli acquedotti e per le quali regioni e comuni debbono provvedere ai relativi rimborsi;

le attività di chiusura per rientri del fondo interventi creditizi per mutui a tasso agevolato nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

I risultati di tale attività formeranno oggetto di relazione da trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

11. ATTUAZIONE.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della presente delibera, riferendo annualmente al CIPE.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

87G0312

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 marzo 1987, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) *Plessey S.p.a.* - stabilimenti di Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo):

a) riduzione del contributo sugli interessi da 3.000 a 2.688 milioni di lire.

2) *Aeritalia S.A.I. S.p.a.* - stabilimento GEq di Torino Caselle:

a) variazione del programma con l'eliminazione delle scorte per un ammontare di 2.200 milioni di lire, con la conseguente riduzione del contributo sugli interessi da 8.724 a 7.624 milioni di lire così ripartito:

Imi, 2.523 milioni di lire;
Interbanca, 2.578 milioni di lire;
Banco di Napoli, 2.523 milioni di lire.

3) *Terni società per l'industria e l'elettricità S.p.a.* - stabilimenti di Terni, Lovere e Trieste:

a) variazione del programma originario ferme restando gli investimenti e le agevolazioni concesse;

b) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti al 31 dicembre 1987.

4) *Alfa Romeo Avio S.p.a.* - stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

a) variazione del programma originario con una riduzione degli investimenti da 151.520 a 123.200 milioni di lire così ripartiti:

	Milioni di lire
macchinari e impianti generali	50.600
attrezzature e altri inv. specifici	34.300
progettazione	3.100
	88.000
incrementi scorte	35.200
	123.200

Di conseguenza le agevolazioni a suo tempo accordate vengono ridotte nel seguente modo:

	Sud	Nord	Totale
finanziamento agevolato IMI	14.920	334	15.254
finanziamento agevolato Banco di Napoli	29.840	666	30.506
	44.760	1.000	45.760
mutuo diretto dello Stato	22.380	500	22.880
contributo in c/capitale	20.400	—	20.400

b) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti al 30 giugno 1989.

87A3517

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso regionale, per esami, a complessivi quattrocentoventicinque posti di segretario nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Le prove scritte del concorso regionale, per esami, a complessivi quattrocentoventicinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1986, avranno luogo nei giorni 3 e 4 luglio 1987, con inizio alle ore 8 nelle seguenti sedi:

in Bari, Fiera del Levante, ingresso via G. Verdi: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, rispettivamente, per i venti posti relativi alla regione Campania e per i dieci posti relativi alla regione Puglia;

in Bologna, quartiere fieristico, padiglione 33-34, via Aldo Moro n. 26: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, rispettivamente, per i ventiquattro posti relativi alla regione Emilia-Romagna, per i ventiquattro posti relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia e per gli ottantacinque posti relativi alla regione Lombardia;

in Cagliari:
1) *scuola elementare «A. Riva», piazza Garibaldi:* per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i diciotto posti relativi alla regione Sardegna, il cui cognome inizia con una lettera dell'alfabeto dalla A alla R;

2) *scuola media «V Alfieri», via De Gioannis:* per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i diciotto posti relativi alla regione Sardegna, il cui cognome inizia con una lettera dell'alfabeto dalla S alla Z;

in Campobasso, istituto tecnico industriale statale «G. Marconi», piazza S. Francesco n. 34: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i sei posti relativi alla regione Molise;

in Firenze, palazzo dello sport, viale Malta: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i ventiquattro posti relativi alla regione Toscana;

in Genova, Ente fiera, padiglione B, piazzale Kennedy n. 1: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i ventuno posti relativi alla regione Liguria;

in L'Aquila, palazzetto dello sport, viale Ovidio (piscina comunale): per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i dieci posti relativi alla regione Abruzzo;

in Palermo, Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per gli undici posti relativi alla regione Sicilia;

in Perugia, Università degli studi, facoltà di scienze politiche, via Pascoli: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i tredici posti relativi alla regione Umbria;

in Potenza, Università degli studi della Basilicata, rione Francioso, via Sauro: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i cinque posti relativi alla regione Basilicata;

in Roma, palazzo degli esami, via G. Induno n. 4: per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i cinquanta posti relativi alla regione Piemonte;

in Roma, Ente fiera di Roma:
1) *ingresso «A», via C Colombo n. 295:* per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i dieci posti relativi alla regione Calabria;

2) *ingresso «G», via C Colombo n. 287:* per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i trenta posti relativi alla regione Lazio;

3) *ingresso «C», via dell'Arcadia n. 60:* per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i quattordici posti relativi alla regione Marche;

4) *ingresso «D», via dell'Arcadia n. 20:* per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i cinquanta posti relativi alla regione Veneto.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi agli esami nell'ora, nei giorni e nelle sedi come sopra indicato per ciascuna regione e, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica.

87A3500

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per l'anno 1986.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'anno 1986, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, bandito con decreto ministeriale 6 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1987, registro n. 13, foglio n. 183, si svolgeranno il 3 e 4 dicembre 1987, alle ore 8,30, presso la scuola centrale tributaria, in Roma.

87A3564

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso a sedici posti di assistente bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione, previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 inerente alla nuova normativa concorsuale per il personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale 30 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio l'8 aprile 1986, registro n. 26, foglio n. 175, con il quale è stato bandito un concorso a quattro posti di aiuto bibliotecario, sesto livello;

Vista la nota n. 2916/86 del 7 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emanazione di un bando di concorso per ulteriori dodici posti di sesta qualifica dell'area funzionale delle biblioteche con il profilo professionale di assistente bibliotecario (ex qualifica di aiuto bibliotecario), nonché l'emanazione di bandi di concorso — precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 444/86 — conformemente alla legge n. 41/86;

Considerata la necessità — per esigenze organizzative nonché di economia amministrativa e per conformità al recente orientamento della Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, circa la necessità di attuare le nuove procedure concorsuali contemplate dal decreto ministeriale 20 maggio 1983 — di procedere all'emanazione di un unico bando di concorso a sedici posti di sesta qualifica del personale non docente delle Università - area funzionale delle biblioteche per il profilo professionale di assistente bibliotecario;

Considerato che il succitato bando di concorso a quattro posti di aiuto bibliotecario, pur se registrato non è stato ancora pubblicato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale 30 dicembre 1985 di cui alle premesse è revocato e sostituito dal presente decreto rettorale.

Art. 2.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di sesta qualifica dell'area funzionale delle biblioteche per il profilo professionale di assistente bibliotecario presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Riserva

Ai sensi dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, cinque dei sedici posti messi a concorso sono riservati ai candidati provenienti dai ruoli del personale non docente delle Università che abbiano maturato una anzianità di cinque anni nella quinta qualifica funzionale.

Per tali candidati si prescinde dal possesso del titoli di studio di cui all'art. 4 del presente bando se il servizio nella qualifica inferiore sia stato prestato senza demerito purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale.

Art. 4.

Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma magistrale, diploma di maturità tecnica o professionale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda e anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come impiegati civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono partecipare, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, come stabilito dal successivo art. 5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, che verrà disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine del personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome;

b) data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dalla lettera *b)* del precedente art. 4, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio e recapito al quale si desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) la lingua tra quelle elencate nell'art. 7 del bando nella quale intendano sostenere la seconda prova scritta (traduzione);

n) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia ed unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, oppure dalla tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra; l'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

La commissione giudicatrice verrà costituita ai sensi dell'art. 21 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 8.

Prove di esame e votazione

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale, *sarà data comunicazione dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

Per quanto concerne la dislocazione dei locali sarà data comunicazione mediante affissione di manifesti all'albo del rettorato.

Qualora per lo svolgimento delle prove scritte siano necessari più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati, con provvedimento analogo a quello della commissione, i comitati di vigilanza ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme contenute nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di cultura generale;

b) una versione dall'italiano in una lingua straniera a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco. È consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale:

nozioni di biblioteconomia, elementi di legislazione universitaria e di contabilità di Stato, nonché una lettura e traduzione di brani semplici dalla lingua straniera scelta per la prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al primo comma del presente articolo. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 9.

Precedenza e preferenza a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a presentare o far pervenire, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al settore concorsi e nomine del personale non docente Università «La Sapienza» - Roma, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il coloquio.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o precedenza dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei al concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Nomina in prova

Ultimate le prove del concorso, l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I candidati nominati in prova dovranno produrre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

f) certificato dei carichi pendenti penali;

g) documento relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato rilasciato da un medico militare, dal medico condotto del comune di residenza o dall'ufficiale sanitario, o dal medico legale della competente unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira e nel quale risulti che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

i) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

l) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, e nella quale risulti che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

m) certificato di servizio da cui risulti il servizio prestato senza demerito per i candidati di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *h)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *h)*, del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati a questa Università o altre amministrazioni.

Art. 13.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale del Lazio, addì 31 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 250

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt...*(A)* nat... a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in .... (provincia di ....)
via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sedici posti di assistente bibliotecario presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in ....
...................................(città, via, c.a.p.) tel. ....

Roma, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consente tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

N.B. — Gli aspiranti di cui all'art. 3 del presente bando, devono dichiarare nella domanda di ammissione, qualora non in possesso del titolo di studio richiesto, di aver prestato servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1958, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione; notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A3413

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n 67 a:

Ruolo sanitario

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

un posto di assistente medico di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale da assegnare al nucleo operativo tossicodipendenze (a tempo pieno);

trenta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, da assegnare ai servizi psichiatrici (P.O. Antonini).

Ruolo amministrativo.

un posto di vice-direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13, del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L di Garbagnate Milanese (Milano).

87A3504

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di ingegnere coordinatore;

un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 15 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A3505

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di ortopedia area funzionale di chirurgia, a tempo pieno;

un posto di direttore didattico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 12 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. presidio ospedaliero, in Cividale del Friuli (Udine).

87A3528

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 15.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente, di cui al bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 9 maggio 1986, presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in San Donà di Piave (Venezia).

87A3502

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia area funzionale di chirurgia;

un posto di fisico collaboratore;

un posto di fisico coadiutore;

tre posti di assistente medico, a tempo pieno, di medicina del lavoro area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, da assegnare al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;

un posto di dirigente sanitario, a tempo pieno, disciplina di medicina del lavoro, da assegnare al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;

un posto di farmacista dirigente;

un posto di primario ospedaliero di medicina generale, a tempo pieno, da assegnare alla prima divisione di lungodegenza medica del presidio ospedaliero;

un posto di primario ospedaliero di pneumologia;

un posto di primario ospedaliero di medicina nucleare, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

87A3533

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di aiuto corresponsabile di radiologia diagnostica con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di operatore tecnico collaboratore addetto ai servizi sanitari;

un posto di operatore tecnico giardiniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 1° aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Isolato Maestà - Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

87A3535

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo bilancio e programmazione finanziaria presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo bilancio e programmazione finanziaria presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

87A3534

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

- un posto di ausiliario socio-sanitario;
- un posto di operatore professionale collaboratore-tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A3526

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 115 del 24 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A3527

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale BR/5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale BR/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 73 del 9 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mesagne (Brindisi).

87A3531

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

- un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala per il servizio di psichiatria;
- quattordici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L., in Polistena (Reggio Calabria).

87A3530

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

- un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria;
- due posti di assistente medico di psichiatria;
- un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile;
- cinque posti di psicologo collaboratore;
- un posto di pedagogista collaboratore;
- un posto di sociologo collaboratore;
- cinque posti di assistente sociale collaboratore;
- due posti di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
- un posto di assistente medico per il servizio di assistenza sanitaria di base e di secondo livello;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di medicina generale;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di laboratorio di analisi;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di chirurgia generale;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente sanitario;

un posto di ostetrica;

un posto di capo tecnico per il servizio di radiologia;

un posto di tecnico per il servizio di laboratorio di analisi;

un posto di vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 15 dell'11 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Augusta (Siracusa).

87A3529

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

un posto di aiuto di psichiatria;

quattro posti di assistente di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di coadiutore sanitario di pediatria;

un posto di coadiutore sanitario di neurologia;

un posto di coadiutore sanitario di oculistica;

un posto di operatore professionale collaboratore - fisioterapista;

un posto di operatore professionale collaboratore terapista della riabilitazione;

un posto di sociologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 17 del 24 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Termini Imerese (Palermo).

87A3532

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 5

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 9 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ozieri (Sassari).

87A3536

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 95 del 24 aprile 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed opere pie annesse, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di medico e ad un posto di applicato-dattilografo.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 82.000
- semestrale .... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 22.000
- semestrale .... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie *generale*, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... L. 313.000
- semestrale .... L. 172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 90.000
Abbonamento semestrale .... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221